



**DELIBERAZIONE N. 17 DEL 08.02.2022**

**Oggetto: Convenzione per la realizzazione di un Programma settoriale di vigilanza del mercato su specifiche tipologie di prodotti del settore Moda.**

Il Presidente relaziona sull'argomento riferendo che il 5 agosto 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere hanno siglato un Piano esecutivo finalizzato a dare attuazione alla Convenzione del 20 dicembre 2019 per il rafforzamento della vigilanza del mercato a tutela dei consumatori.

Il Piano prevede la realizzazione di alcuni Programmi settoriali di controllo su specifiche tipologie di prodotti, tra cui quello destinato al controllo di specifiche categorie di prodotti del settore moda, e cioè "tessili", "calzature", "materiali che utilizzano i termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nonché dei manufatti con essi fabbricati".

Si tratta di una progettualità mirata a garantire che sul mercato nazionale circolino prodotti etichettati o contrassegnati correttamente e che la relativa composizione sia corrispondente a quanto dichiarato in etichetta o contrassegno.

Il Programma, che si compone di controlli visivi e analisi di campione, prevede la piena copertura dei costi relativi alle attività di vigilanza svolte a cura degli Enti camerali, oltre a un rimborso forfettario per ogni ispezione svolta, e la messa a disposizione di una serie di azioni di supporto (Linee Guida per il campionamento, formazione del personale camerale, Convenzione Quadro per garantire tariffe agevolate, assistenza tecnico giuridica) a cura di Unioncamere e delle proprie società in house Si.Camera e Dintec.

A riguardo, nell'ambito della suddetta Convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero del 20/12/2019, Unioncamere ha proposto alla Camera di Commercio di Bari, con nota prot. n. 963 del 18/01/2022, di stipulare, entro il 26 gennaio, una apposita Convenzione per la realizzazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato su specifiche tipologie di prodotti del settore Moda.

Il termine di conclusione del progetto è fissato al prossimo 30 giugno 2022, salvo proroga.

Visti i tempi ristretti e considerato che per la realizzazione del suddetto programma è prevista la piena copertura dei costi ed un introito forfettario per ogni ispezione svolta, il Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Bari ha inteso aderire alla proposta suddetta, sottoscrivendo la Convenzione in oggetto ed inviandola ad Unioncamere con nota prot. n. 6972 del 31/01/2022.



Si invita, pertanto, l'Organo collegiale ad esprimersi in merito.

## LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente;
- Vista la *Legge n. 580/1993 e s.m.i.*;
- Visto il vigente *Statuto* della Camera di Commercio di Bari;
- Visto il *D.P.R. n. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio"*;
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta* immediatamente esecutiva *n. 37 del 07.06.2021* recante "*Nomina del Dott. Angelo Raffaele Caforio a Segretario Generale della Camera di Commercio di Bari*", con la quale si è preso atto del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21/05/2021 (Registro Ufficiale U.0157274 del 24/05/2021) di nomina del Dott. Angelo Raffaele Caforio quale Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Bari, carica rivestita a far data dal 15.06.2021;
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta* immediatamente esecutiva *n. 51 del 29.06.2021* "*Incarichi dirigenziali e direttivi. Determinazioni*";
- Vista la *Deliberazione d'urgenza della Giunta camerale con i poteri del Consiglio*, immediatamente esecutiva, *n. 107 del 12.11.2021* con la quale è stata approvata la Relazione Previsionale e Programmatica della C.C.I.A.A. di Bari per l'anno 2022, ratificata con *Deliberazione* immediatamente esecutiva del *Consiglio n.7 del 13.12.2021*;
- Vista la *Deliberazione* immediatamente esecutiva *n. 123 del 30.11.2021* con la quale la *Giunta* camerale ha predisposto il Preventivo Economico 2022 della C.C.I.A.A. di Bari;
- Vista la *Deliberazione* immediatamente esecutiva *n. 8 del 13.12.2021* con la quale il *Consiglio* camerale ha approvato il Preventivo Economico 2022 della C.C.I.A.A. di Bari;
- Vista la *Deliberazione* immediatamente esecutiva *n. 130 del 13.12.2021* con la quale la *Giunta* camerale ha approvato il Budget Direzionale per l'anno 2022;



- Vista la *Determinazione del Segretario Generale n 132 del 21.12.2021* recante “*Art. 8, comma 3, D.P.R. n. 254/2005 – Assegnazione competenze in ordine all'utilizzo di risorse del Budget Direzionale 2022*”;
- Visto che il 5 agosto 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere hanno siglato un Piano esecutivo finalizzato a dare attuazione alla Convenzione del 20 dicembre 2019 per il rafforzamento della vigilanza del mercato a tutela dei consumatori;
- Considerato che il Piano prevede la realizzazione di alcuni Programmi settoriali di controllo su specifiche tipologie di prodotti, tra cui quello destinato al controllo di specifiche categorie di prodotti del settore moda, e cioè “tessili”, “calzature”, “materiali che utilizzano i termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nonché dei manufatti con essi fabbricati”;
- Considerato che il Programma settoriale mira a garantire che sul mercato nazionale circolino prodotti etichettati o contrassegnati correttamente e che la relativa composizione sia corrispondente a quanto dichiarato in etichetta o contrassegno;
- Considerato che il Programma, che si compone di controlli visivi e analisi di campione, prevede la piena copertura dei costi relativi alle attività di vigilanza svolte a cura degli Enti camerali, oltre a un rimborso forfettario per ogni ispezione svolta, e la messa a disposizione di una serie di azioni di supporto (Linee Guida per il campionamento, formazione del personale camerale, Convenzione Quadro per garantire tariffe agevolate, assistenza tecnico giuridica) a cura di Unioncamere e delle proprie società in house Si.Camera e Dintec;
- Considerato che, nell'ambito della suddetta Convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero del 20/12/2019, Unioncamere ha proposto alla Camera di Commercio di Bari, con nota prot. n. 963 del 18/01/2022, di stipulare, entro il 26 gennaio, una apposita Convenzione per la realizzazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato su specifiche tipologie di prodotti del settore Moda;
- Visti i tempi ristretti e considerato che per la realizzazione del suddetto Programma è prevista la piena copertura dei costi ed un introito forfettario per ogni ispezione svolta, il Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Bari ha inteso aderire alla proposta suddetta, sottoscrivendo la Convenzione in oggetto ed inviandola ad Unioncamere con nota prot. n. 6972 del 31/01/2022;



- Visto che sussiste la disponibilità finanziaria per la realizzazione dell'iniziativa;
- Visto che tale contributo insisterà sul Budget Direzionale anno 2022 assegnato al Dirigente *ad interim* del Settore Legale e Fede Pubblica, Dott. Michele Lagioia, che attesta la disponibilità finanziaria;
- Visto il parere favorevole dell' Isp. Giuseppe Lisena, Titolare P.O. "Attività Ispettive", che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;
- Visto il parere favorevole della Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, Titolare P.O. "Staff di Presidenza e Direzione", che attesta la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;

A voti unanimi, espressi in termini di legge in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all'adunanza in videoconferenza ed in presenza da quelli in aula;

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto dell'adesione alla proposta di Unioncamere con la sottoscrizione da parte del Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Bari di una apposita Convenzione per la realizzazione di un Programma settoriale di vigilanza del mercato su specifiche tipologie di prodotti del settore Moda, che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le attività di competenza dell'Ente camerale, disciplinate dalla suddetta Convenzione, saranno realizzate dal personale del Servizio Attività Ispettive del Settore Legale e Fede Pubblica, con l'invio della rendicontazione economica entro il 30 giugno 2022, salvo proroga;



CAMERA DI COMMERCIO  
BARI

3. di demandare al Dirigente *ad interim* del Settore Legale e Fede Pubblica l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Il Segretario Generale  
(Dott. Angelo Raffaele Caforio)

Il Presidente  
(Dott. Alessandro Ambrosi)



**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA SETTORIALE DI VIGILANZA DEL MERCATO SU SPECIFICHE TIPOLOGIE DI PRODOTTI DEL SETTORE MODA.**

**TRA**

L'Unione Italiana delle Camere di commercio in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n° 21 – Roma, P.I. 010000211001, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30/11/1959, cod. fis. TRPGPP59S30H175T

*da una parte*

**E**

La Camera di commercio, industria, artigianato e Agricoltura di Bari in seguito denominata "Camera di commercio", avente sede legale in Corso Cavour, 2 – Bari – P.I. 02517930729, rappresentata dal Segretario Generale Dott. Angelo Raffaele Caforio, nato a Latiano (BR) il 31.03.1966, cod. fis. CFRNLR66C31E471X

*dall'altra parte*

**VISTO**

- il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo del Consiglio, del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti;
- Regolamento (UE) n. 1007/2011 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del consiglio e le direttive del parlamento europeo e del consiglio 96/73/CE e 2008/121/ce testo rilevante ai fini del SEE;
- il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile;
- la Legge 26 novembre 1973, n. 883, disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili;
- la Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, recepita con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996;
- il Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190 disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al

regolamento (UE) n. 1007/2011 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;

- D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 68. Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell' articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018.
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i. Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

#### PREMESSO CHE

- il regolamento (UE) 2019/1020 impone agli Stati Membri di rafforzare la vigilanza del mercato attraverso programmi generali e settoriali di controllo, al fine di garantire la circolazione, nel mercato europeo, di prodotti conformi ai requisiti stabiliti nelle pertinenti normative comunitarie di armonizzazione, etichettati correttamente e che non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse, tra cui la corretta informazione ai consumatori;
- le Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'articolo 2 lett. c) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, s.m.i. svolgono le funzioni relative alla vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti ove specificatamente previste dalle legge;
- le normative settoriali richiamate in premessa assegnano le funzioni di autorità di vigilanza del mercato e/o di monitoraggio e di coordinamento sull'attuazione delle disposizioni al Ministero dello sviluppo economico (di seguito *Ministero*) il quale si avvale delle Camere di commercio per lo svolgimento delle attività di vigilanza del mercato;
- l'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, affida ad Unioncamere il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema camerale italiano;

#### CONSIDERATO CHE

- dal 2009 il Ministero, in attuazione degli adempimenti previsti dapprima nel regolamento (CE) 2008/765 e poi nel regolamento (UE) 2019/1020, stipula con l'Unioncamere convenzioni per definire ed attuare programmi di vigilanza del mercato, sia di natura generale che settoriale. Tali programmi comprendono sia lo svolgimento di attività di controllo, a cura delle Camere di commercio, che attività generali e di supporto, a cura dell'Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società *in house* e di soggetti specializzati del Sistema camerale;
- per il 2020 il Ministero ha richiesto nuovamente il coinvolgimento del Sistema camerale per la realizzazione di programmi settoriali di vigilanza del mercato;
- la convenzione tra il Ministero e l'Unioncamere del 20 dicembre 2019 "*Realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei consumatori*" prevede, nell'art. 2, la realizzazione di programmi settoriali di controllo su specifiche tipologie di

prodotti e presenta le necessarie disponibilità economiche, il 5 agosto 2020 il Ministero e l'Unioncamere hanno siglato un apposito piano esecutivo per definire i contenuti dei summezionati programmi settoriali di vigilanza del mercato, tra cui rientra anche quello destinato al controllo di specifiche categorie di prodotti del settore moda, e cioè gli "tessili", "calzature", "materiali che utilizzano i termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nonché dei manufatti con essi fabbricati";

- il suddetto Programma prevede risorse limitate e finalizzate allo svolgimento di un numero predefinito di controlli, il Ministero - d'intesa con l'Unioncamere - ha ritenuto opportuno coinvolgere un numero limitato di Camere di commercio, individuando, in particolare, alcune di quelle che da sempre sono più impegnate in azioni di vigilanza del mercato e che, quindi, possono garantire la piena realizzazione dell'iniziativa nei tempi previsti nel piano esecutivo. Alla luce delle suddette considerazioni, l'Unioncamere ha prontamente elaborato il presente modello di convenzione, quale strumento di adesione delle Camere di commercio all'iniziativa programmata.

## **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.**

### **ART. 1. OGGETTO.**

Con la presente convenzione le Parti definiscono i rispettivi impegni, le modalità di rendicontazione e la liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione di un Programma settoriale di vigilanza del mercato, relativo all'anno 2022 e finalizzato ad accertare la corretta etichettatura di composizione di specifiche tipologie di prodotti del settore moda, ossia: "tessili", "calzature", "materiali che utilizzano i termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nonché dei manufatti con essi fabbricati".

Nell'ambito del Programma è prevista la realizzazione di due tipologie di attività:

- generali e di supporto, a cura di Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale;
- ispettive, a cura della Camera di commercio.

Le premesse e l'allegato formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **ART. 2. ATTIVITA' GENERALI E DI SUPPORTO.**

Le attività generali e di supporto sono dirette a fornire strumenti operativi che agevolino la Camera di commercio nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale ed un'uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori.

Tali attività sono pianificate dall'Unioncamere, con l'ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale, e consistono nella realizzazione delle seguenti azioni di supporto tecnico giuridico.

#### **a) Programma settoriale di vigilanza del mercato.**

Unioncamere, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, predispone il Programma settoriale nazionale e definisce ed assegna la correlata programmazione locale alla Camera di



commercio.

**b) Campionamento.**

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica le tipologie di operatori economici da sottoporre a controllo e mette a disposizione della Camera di commercio le linee guida per la predisposizione del relativo campionamento.

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica altresì le tipologie di prodotto da sottoporre a controllo e provvede alla relativa assegnazione alla Camera di commercio nella misura indicata nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

**c) Convenzione quadro con i laboratori.**

Unioncamere, per il tramite di Dintec, cura i rapporti convenzionali con laboratori che intendono eseguire le analisi di campione sui prodotti oggetto della presente convenzione.

I Laboratori che svolgono le analisi di campione sui prodotti tessili sono individuati nell'art. 21 della Legge n. 883/1973 s.m.i.

I Laboratori che svolgono le analisi di campione sui prodotti calzaturieri devono possedere l'accreditamento alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 o comunque devono operare in conformità alla suddetta norma.

I Laboratori che svolgono le analisi di campione sui "materiali che utilizzano i termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nonché dei manufatti con essi fabbricati" sono individuati nell'art. 7, comma 3, del D.lgs. n. 68/2020.

La convenzione quadro, che prevede tra l'altro una penale in caso di mancato o tardivo adempimento, ha lo scopo di garantire tariffe agevolate e fornire un disciplinare operativo uniforme per l'esecuzione delle analisi di campione sui prodotti oggetto della presente convenzione.

**d) Indicazioni operative.**

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, fornisce indicazioni operative per consentire lo svolgimento uniforme della vigilanza sui prodotti oggetto della presente convenzione.

**e) Assistenza tecnico-giuridica.**

Unioncamere mette a disposizione della Camera di commercio un servizio di assistenza in back office attraverso personale esperto e servizio di posta elettronica dedicato [vigilanzamercato@unioncamere.it](mailto:vigilanzamercato@unioncamere.it)

**f) Supporto informativo.**

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, pianifica azioni di supporto informativo per l'attuazione del presente Programma.

**g) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato.**

Unioncamere predispose strumenti informatici per il monitoraggio e la rendicontazione del programma, anche al fine di evitare la duplicazione di controlli.

**h) Erogazione delle risorse economiche.**

Unioncamere eroga alla Camera di commercio il rimborso dei costi sostenuti, nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

La Camera di commercio si impegna a realizzare le seguenti attività generali.

**a) Programma settoriale di vigilanza del mercato.**

La Camera di commercio attua il programma settoriale secondo quanto previsto nella presente convenzione.

**b) Campionamento.**

La Camera di commercio acquisisce dall'Unioncamere le linee guida per la predisposizione del campione degli operatori economici e dei prodotti da sottoporre a controllo e procede con la sua definizione.

**c) Convenzione con i laboratori.**

La Camera di commercio affida le analisi di campione a laboratori che abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

Una volta individuato il laboratorio, la Camera affida il relativo incarico, recependo quanto previsto nella Convenzione quadro tra il laboratorio e Dintec, compresa la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta al Laboratorio.

La Camera può affidare le analisi di campione anche a soggetti diversi, purché nel rapporto contrattuale sia prevista la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta al Laboratorio. Inoltre, le tariffe, le modalità e i tempi di erogazione della prestazione da essi proposte devono essere in linea con i criteri, anche di natura economica, previsti nell'ambito della convenzione quadro di Dintec.

**d) Indicazioni operative e schede di prodotto.**

La Camera di commercio segue scrupolosamente le indicazioni operative per lo svolgimento omogeneo dei controlli.

**e) Supporto informativo.**

La Camera di commercio partecipa gratuitamente alle sessioni di supporto informativo in modalità a distanza.

**f) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato.**

La Camera di commercio registra tempestivamente i controlli effettuati allo scopo di condividere le informazioni in tempo reale, evitando la duplicazione di controlli e consentendo all'Unioncamere e al Ministero di monitorare le attività progettuali e predisporre report periodici.

**ART. 3. LE ATTIVITA' CONTROLLO.**

La Camera di commercio si impegna a svolgere le ispezioni nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

Ogni ispezione si compone tassativamente delle seguenti tipologie di controlli:

- visivo/formale;
- analisi di campione.

I controlli visivo/formali sono svolti dalla Camera di commercio.

Le analisi di campione, invece, sono affidate dalla Camera di commercio a laboratori che preferibilmente abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di

Dintec.

Nell'ambito di ogni ispezione sono sottoposti a controllo visivo/formale e analisi di campione quattro diversi prodotti.

I controlli devono essere svolti nella misura assegnata e sui prodotti individuati nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

#### **ART.4. I CRITERI DI RIMBORSO DELLE ATTIVITA' CONTROLLO.**

I controlli svolti dalla Camera di commercio sono rimborsati secondo i criteri definiti nella sottostante tabella.

*Tab. 1.*

Prodotti	Rimborso forfetario per ogni ispezione realizzata a cura della CCIAA	Rimborso massimo per acquisto prodotti e spese di spedizione ai fini dello svolgimento dell'analisi di campione (IVA inclusa)	Rimborso massimo per l'analisi di campione su un prodotto (IVA inclusa)
tessile	€ 500,00	€ 200,00	€ 300,00
calzature	€ 500,00	€ 200,00	€ 150,00
cuoio, pelle, pelliccia	€ 500,00	€ 200,00	€ 300,00

L'ispezione è soggetta a rimborso forfetario, pari ad euro 500,00, esclusivamente nel caso in cui siano stati rispettate le modalità previste nell'art. 3, e cioè quando la Camera di commercio abbia effettuato il controllo visivo/formale e le analisi di campione su quattro diversi prodotti. Non sono ammissibili compensazioni economiche nell'ambito delle risorse assegnate nell'allegato n. 1 della presente convenzione.

Tuttavia nel caso in cui il preventivo di spesa delle analisi di campione o dell'acquisto prodotti superi il correlato limite massimo ammissibile di rimborso, la Camera di commercio ne dà tempestiva comunicazione, corredata da adeguate ragioni tecniche, ad Unioncamere.

Unioncamere, d'intesa con il Ministero e salvo disponibilità economica, valuta la richiesta e, ove ne ricorrano i presupposti, ne autorizza la spesa.

Resta fermo che non potrà essere riconosciuta alcuna spesa suppletiva, il cui impegno non sia stato preventivamente autorizzato da Unioncamere.

#### **ART. 5. ATTIVITA' DI CONTROLLO SU PRODOTTI VENDUTI ON LINE.**

L'Unioncamere mette a disposizione una procedura, elaborata da un Gruppo di lavoro composto dal Ministero e dal Sistema camerale, per lo svolgimento delle attività di controllo su prodotti venduti on line.

La Camera di commercio potrà quindi svolgere le attività di controllo anche su prodotti venduti on line, preferibilmente in relazione al 50% dei controlli assegnati.

#### **ART. 6. ATTIVITA' DI CONTROLLO SU RICHIESTA DEL MINISTERO.**

Ove necessario e dietro autorizzazione preventiva di spesa del Ministero e di Unioncamere, la Camera di commercio può effettuare ulteriori attività di vigilanza, in aggiunta e/o in sostituzione rispetto a quelle assegnate nella presente convenzione, fermo restando il rimborso integrale delle spese sostenute e rendicontate dalla Camera di commercio e nel rispetto dei

criteri previsti nell'art. 3 della presente convenzione.

#### **ART. 7. MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE.**

Il versamento delle somme dall'Unioncamere alla Camera di commercio avviene con le seguenti modalità:

- 30% alla sottoscrizione della convenzione;
- 70% a saldo alla conclusione delle attività.

I trasferimenti delle risorse alla Camera di commercio sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero dello Sviluppo Economico all'Unioncamere.

#### **ART. 8. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'.**

Entro il 30 giugno 2022 la Camera di commercio trasmette, all'indirizzo pec [unioncamere@cert.legalmail.it](mailto:unioncamere@cert.legalmail.it), la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute ed adeguatamente documentate tenendo conto delle indicazioni operative che Unioncamere metterà a disposizione.

#### **ART. 9. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIONCAMERE E LA CAMERA.**

Eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati all'Unioncamere allo scopo di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività.

Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero potranno comportare modifiche alla convenzione tra l'Unioncamere e la Camera di commercio.

#### **ART. 10. DURATA.**

La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e sino al 30 giugno 2022, salvo proroga proposta dall'Unioncamere.

Entro tale data dovranno essere effettuati i controlli assegnati e liquidate le correlate spese.

#### **ART.11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (di seguito anche GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 le Parti - in qualità di Titolari autonomi ai sensi dell'art. 4, punto 7 del GDPR - si impegnano a trattare i dati personali concernenti i firmatari e i referenti della presente convenzione, ovvero acquisiti allo scopo di dare attuazione alla stessa, esclusivamente per le finalità di gestione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e di rendicontazione e in ogni caso in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui al richiamato GDPR.

La base giuridica dei trattamenti, tenuto conto delle norme precedentemente richiamate, è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

In particolare, ai fini dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 2, Unioncamere potrà acquisire

dati comuni e di contatto (come qualificati all'art. 4 punto 1 del GDPR) del personale camerale coinvolto nell'esecuzione della convenzione. Tali dati saranno trattati con strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nonché in base alle vigenti disposizioni di legge, dal personale degli uffici di Unioncamere preposti all'attuazione della convenzione, per le parti di rispettiva competenza, adeguatamente formato e istruito, e da soggetti designati come Responsabili esterni dei trattamenti ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, svolte dalle Camere di commercio in forza della normativa richiamata in premessa, la Camera potrà eventualmente acquisire: a) dati personali comuni relativi ai soggetti dotati di poteri gestionali e di controllo nell'ambito dell'azienda soggetta ad ispezione, nonché del personale dedicato alle attività oggetto di verifica; b) dati giudiziari (qualificati all'art. 10 del GDPR), ovvero informazioni idonee a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011 e/o la qualità di imputato o di indagato, necessari all'assolvimento degli obblighi di verifica e controllo. Tali dati saranno trasmessi ad Unioncamere esclusivamente ove previsto da specifici obblighi di legge e comunque non dovranno essere trasmessi per le finalità di rendicontazione di cui all'art.6 della convenzione. Laddove per il migliore svolgimento delle attività di cui all'art. 2 vi fosse l'esigenza di condividere, nel merito, la documentazione contenente i dati personali e/o giudiziari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza, la Camera avrà cura di provvedere alla loro trasmissione in forma anonima.

Le Parti si danno atto che i dati raccolti in ogni caso potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati qualificati (es. Ministero dello sviluppo economico, Autorità giudiziaria, Unioncamere) - in qualità di Titolari autonomi del trattamento - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità previste dalla normativa vigente in materia, e comunque per esclusive ragioni di legge - e non saranno oggetto di altre tipologie di comunicazione o diffusione in ambito nazionale o UE, se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per **UNIONCAMERE**

Il Segretario

Generale

(Giuseppe

Tripoli)

F.to digitalmente

ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per la **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI BARI**

Il Segretario Generale

(Angelo Raffaele Caforio)

F.to digitalmente

ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



Firmato digitalmente da:  
CAFORIO ANGELO RAFFAELE  
Firmato il 28/01/2022 19:11  
Serial Certificate: 0261142541098036794806740547606373281  
Valido dal 28/05/2019 al 27/05/2022  
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

**ALLEGATO N. 1.**  
**LA PROGRAMMAZIONE SETTORIALE DI VIGILANZA LOCALE.**

Il rimborso massimo a beneficio della Camera di commercio di Bari per la realizzazione della programmazione settoriale di vigilanza di cui alla sottostante tabella n. 2 è pari ad € 4.400,00.

*Tab.2 La programmazione ispettiva ed economica.*

Prodotti da sottoporre a vigilanza	N. ispezioni assegnate	Totale rimborso forfetario per le ispezione realizzate a cura della CCIAA	Totale rimborso massimo per l'acquisto di prodotti e le spese di spedizione, ai fini delle analisi di campione (IVA inclusa)	Totale rimborso massimo per le analisi di campione, svolte a cura del Laboratorio (IVA inclusa)
Pantofole	1	€ 500,00	€ 800,00	€ 600,00
Cuoio, Pelle, Pelliccia	1	€ 500,00	€ 800,00	€ 1.200,00
<b>RIMBORSO MASSIMO A BENEFICIO DELLA CAMERA</b>				<b>€ 4.400,00</b>